

Bonifico Ordinario

Il bonifico è stato eseguito, sarà spedito dopo l'autorizzazione della Banca.

Ordinante

Data Inserimento Disposizione: 03/04/2023
Data Valuta Addebito: 03/04/2023
No. rapporto: IT88Q0514215200CC1471126053
Ordinante: GENTILCORE VINCENZA

Estremi del bonifico

Divisa: EUR
Importo: 30,00
Data Valuta Accredito: 04/04/2023
Commissioni: 0,75
Spese: 0,00
Penale Antergata: 0,00
Penale Coordinate: 0,00
Importo Totale: 30,75
CRO: 58814532312
ID: 5881453231200000481520015200IT

Beneficiario

Cognome e Nome/
Ragione Sociale: Ministero dell'istruzione e del Merito
Indirizzo:
Cap/Loc/Provincia/Stato: / / /
Stato di Residenza:
Coordinate Bancarie: IT94M0100003245348013355004 - BITAITRRENT
Banca: BANCA D'ITALIA
Filiale: VERSAMENTI DI TESORERIA - BON
Indirizzo Filiale: VIA MILANO, 60 G
Causale: Ricorso R.G. n. 55/2023 - Pubblici proclami Ordinanza Tar Campania Napoli n. 505/2023

Spett.le Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Pec: drca@postacert.istruzione.it

oggetto: esecuzione ordinanza del T.A.R. Campania-Napoli n. 505/2023 del 13/03/2023-Ricorso R.G. 55/2023-Sig.ra Germano Antonella-notifica per pubblici reclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio

Il sottoscritto Avv. Vincenza Gentilcore, nella qualità di difensore della sig.ra Germano Antonella, chiede all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di effettuare gli adempimenti necessari per la pubblicazione dell' allegata documentazione in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania- Napoli n. 505/2023.

In particolare, si chiede che detta pubblicazione avvenga sul sito dell'Amministrazione e che non sia rimossa sino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Sempre in esecuzione della predetta ordinanza si chiede, con urgenza, invio di attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito, onde consentire alla ricorrente, il relativo deposito telematico presso il T.A.R. Campania – Napoli, nel termine all'uopo assegnato.

Si allegano:

- Avviso di notifica;
- Ricorso e procura alle liti;
- Ordinanza n. 505 del 2023;
- Elenco nominativo dei controinteressati;

Salerno, 20.03.2023

Avv. Vincenza GENTILCORE

Gentilcore
Vincenza

Firmato digitalmente da
Gentilcore Vincenza
Data: 2023.03.20 10:18:04 +01'00'

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA -NAPOLI

RICORSO

Pe la **Sig.ra Antonella GERMANO**, nata Salerno il 23.10.1980 (C.F. GRMNNL80R63H703J) ed ivi residente in Via Traversa Regina Costanza n. 5, rappresentata e difesa - giusta procura in calce - dall'**Avv. Vincenza GENTILCORE** (C.F.GNTVCN76B47G227Z - fax 0899355090 - avv.vincenzagentilcore@pec.it), con la quale elettivamente domicilia in Salerno in Via dei Principati n. 39;

contro Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore p.t.;

e Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.;

e Commissione giudicatrice D.D. MI 499 del 21.04.2020 classe di concorso AB25, in persona del Presidente della Commissione;

e nei confronti di, Raso Maria nata a Napoli il 22.05.1984 (C.F. RSAMRA84E62F839I) e residente in Afragola (NA) in Via Pavia n. 60, Poppiti Anna Jennifer nata a Salerno il 12.03.1977 (C.F. PPPNJJN77C52H703I) ed ivi residente in Via Nicola Petrosino n. 21, Del Buono Anna Benedetta nata a Ruviano (CE) il 21.03.1969 (C.F. DLBNBN69C61H165B) ed ivi residente in Via Volturmo n. 58, Del Core Deborah nata a Nocera Inferiore (SA) il 31.08.1984



(C.F. DLCDRH94M71F912T) e residente a Striano (NA) in Via Giuseppe Garibaldi n. 47;

avverso e per l'annullamento – previa sospensione –

a – del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 39569 del 18.10.2022, di approvazione delle graduatorie di merito per la classe di concorso AB25 *“Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (inglese) per le Regioni Basilicata, Campania, Molise e Sicilia”*, nella parte in cui in relazione al punteggio titoli della ricorrente risultano assegnati 17,50 punti piuttosto che 30,00 punti, come previsto dalla tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326 del 9.11.2021;

b – del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 45340 dell'1.12.2022, che ha modificato e sostituito il D.D. sub lett. a), nella parte in cui ha confermato il punteggio per i titoli della ricorrente;

c – della scheda di valutazione della Commissione giudicatrice, acquisita a seguito di accesso agli atti, recante l'assegnazione del punteggio per i titoli della ricorrente, nella parte in cui non ha attribuito il punteggio di cui alla lettera A.1.2 dell'Allegato B del D.M. n. 326/2021 e dunque 12,50 punti;



d – ove e per quanto occorra, del verbale n. 16 del 28.09.2022, richiamato nella scheda di valutazione sub. lett. c), non conosciuto, ove ostativo all’attribuzione del predetto punteggio;

e - delle graduatorie di merito compilate dalla Commissione giudicatrice, non conosciute;

f – di qualsiasi atto istruttorio con il quale la Commissione ha attribuito alla ricorrente il punteggio per i titoli di cui alla tabella dell’Allegato B del D.M. n. 326/2021;

g – ove e per quanto occorra del D.M. n. 326/2021 ove inteso come preclusivo all’attribuzione del punteggio di cui al punto A.1.2 dell’Allegato B del D.M. n. 326/2021;

h – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati, consequenziali e comunque pregiudizievole per la ricorrente

per l’accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente all’assegnazione del punteggio di punti 30,00 per i titoli in conformità alla Tabella di cui all’Allegato B del D.M. n. 326/2021;

e per la condanna

in forma specifica ex art. 30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di competenza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio

per i titoli pari a 30,00 punti e, quindi, un punteggio complessivo di 196,00 punti anziché 183,50.

FATTO

1 – Il Ministero dell’Istruzione, con decreto n. 499 del 21.04.2020, pubblicato in G.U. n. 34 del 28.04.2020, ha indetto concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (**Doc. n. 1**).

Il bando di concorso, per quanto di interesse, ha dettagliatamente disciplinato le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, i requisiti di ammissione ed i criteri di assegnazione del punteggio per i titoli.

In particolare, l’art. 3 rubricato “*Requisiti di ammissione*” ha previsto che possono partecipare alle procedure concorsuali i candidati in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

- a) **Abilitazione specifica** sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- b) Il **possesso congiunto** di:
 - i. laurea magistrale o a ciclo unico....;
 - ii. 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU).

Ed ancora, ai sensi dell'art. 4 del bando, le domande di partecipazione possono essere presentate in un'unica regione ed unicamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma "Concorsi e procedure selettive", **dichiarando**, ai sensi del DPR n. 445/2000, il **titolo di accesso** (comma 6 lett. 1) nonché i **titoli valutabili** di cui all'**Allegato B** del D.M. n. 326/2021 (**Doc. n. 2**).

In particolare, la lett. A del predetto allegato, rubricata "Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per posti comuni", ha dettagliatamente disciplinato l'assegnazione del punteggio per il titolo di accesso nel modo che segue:

A	<u>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale</u>	
A.1.1	<u>Diploma di laurea</u> di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); <u>abilitazione specifica</u> o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito)	Punti Se $p \leq 75$: 0 punti se $p > 75$: $\frac{p-75}{2}$ ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi
A.1.2	<u>In aggiunta</u> al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori	12,50 punti



A.1.3	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1., l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del d.lgs. 206/2007 comporta l'attribuzione di ulteriori	5 punti
--------------	--	----------------

Non vi è dubbio che il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso dà diritto non solo all'assegnazione del punteggio in base al voto di cui alla lett. A.1.1., ma anche l'ulteriore punteggio di 12,50 punti di cui alla lett. A.1.2..

2 – La professoressa Germano, in possesso di abilitazione specifica per la classe di concorso AB 25 (**Doc. n. 3**), conseguita all'esito di un percorso selettivo di accesso, indetto dall'Università degli Studi di Udine (Bando di concorso prot. n. 474 del 23.10.2014 – **Doc. n. 4**), ai sensi del D.M. 249/2010, per l'a.a. 2014/2015, ha presentato la propria candidatura all'USR per la Campania per la classe di concorso AB25 - Inglese (**Doc. n. 5**).

Nella domanda di partecipazione, in particolare, la ricorrente ha **autodichiarato**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- 1) Il titolo di accesso: abilitazione specifica per la medesima classe di concorso con voto 90/100 **A.1.1 (punti 7,5)**
- 2) La procedura di abilitazione: Tirocinio Formativo attivo (D.M. 249/2010 – art. 15 co 1 e 17) **A.1.2 (punti 12,50)**



- 3) Titolo di specializzazione sul sostegno **B.4.9 (punti 5)**
4) Titoli di servizio per 4 annualità **C.1 (punti 5)**

Complessivamente, la ricorrente, per i titoli, avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a 30 punti.

3 - La Commissione giudicatrice, come si legge testualmente nella scheda di valutazione, ha considerato il titolo di accesso della ricorrente solo ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lett. A.1.1., assegnando alla stessa 7,5 punti in base al voto.

Nulla, invece, è stato riconosciuto rispetto alla procedura di abilitazione e, dunque, l'ulteriore punteggio aggiuntivo di cui alla lett. A.1.2. (Doc. n. 6).

L'esito della valutazione è stato recepito nella graduatoria di merito, successivamente approvata dall'USR Campania con D.D. prot. n. 39569 del 18.10.2022, in cui la ricorrente risulta collocata nella graduatoria per la Regione Campania nella posizione n. 207, con punti 183,50, di cui punti 17,50 per i titoli anziché 196,00, di cui 30 punti per i titoli (**Doc. n. 7**).

Tale graduatoria è stata successivamente modificata e sostituita con D.D. n. 45340 dell'1.12.2022, che ha confermato la posizione della ricorrente in graduatoria ed il punteggio assegnato (**Doc. n. 8**).



4 – Ma gli atti impugnati sono sicuramente illegittimi e vanno annullati –
previa sospensione - per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/1990 – ART. 4 COMMA 6 LETT. M
DEL BANDO DI CONCORSO - D.M. N. 326/2021 ALLEGATO B) – ECCESSO DI
POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – DIFETTO
DEL PRESUPPOSTO - ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – SVIAMENTO –
PERPLESSITÀ - ILLOGICITÀ)

La ricorrente, all'esito del concorso e della valutazione dei titoli, ha conseguito un punteggio complessivo pari a 183,50 punti, collocandosi in graduatoria nella posizione n. 207.

Ma tale punteggio è erroneo e va riformato.

1.1 – La disciplina di concorso (si cfr. Doc. n. 1 e 2), per i titoli valutabili ai fini dell'assegnazione del punteggio, ha espressamente rinviato all'Allegato B del D.M. n. 326/2021 che ha dettagliatamente indicato, in apposita tabella, i titoli valutabili ed il relativo punteggio, senza lasciare alcun margine di discrezionalità in capo alla P.A.

In particolare, la predetta Tabella ha distinto l'attribuzione del punteggio per il titolo di accesso (**lett. A**) da quella per gli altri titoli (lett. B e C).



Nell'ambito del titolo di accesso (lett. A), ancora, ha previsto l'assegnazione del punteggio per il titolo di accesso in base al voto – **A.1.1** (abilitazione specifica o laurea magistrale + 24 CFU) e l'assegnazione di un **ulteriore punteggio** in base alla procedura di abilitazione – **A.1.2** (12,50 punti) ovvero A.1.3 (5 punti).

Non vi è alcun dubbio, quindi, che l'abilitazione specifica, a seconda della procedura abilitativa (selettiva o meno) comporta l'attribuzione di un punteggio ulteriore corrispondente alle lett. A.1.2 o A.1.3 (**in termini tra tante, si cfr. Tar Lazio – Roma, n. 12511/2020; Tar Campania - Napoli, n. 219/2018; Tar Campania - Napoli, n. 1185/2018).**

Tanto è provato dall'utilizzo all'inizio del capo A.1.2 e A.1.3 della locuzione "**IN AGGIUNTA** al punteggio di cui alla lett. A.1.1"

Ciò posto, vi è prova in atti ed è stato autodichiarato dalla ricorrente, all'atto della presentazione della domanda, che la stessa è in possesso di **abilitazione specifica conseguita mediante percorso selettivo di accesso**, come richiesto dalla lett. A.1.2 del D.M..

Ed invero, la Germano ha preso parte al bando di concorso a numero chiuso (per 41 posti), indetto dall'Università degli Studi di Udine (bando prot. n. 474 del 23.10.2014 – **si cfr. Doc. n. 4**), ai sensi del D.M. n. 249/2010,

per essere ammessa al corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA – 60 CFU) per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado – anno accademico 2014 – 2015, sostenendo prove selettive di accesso, scritte ed orali (**Doc. n. 9**), collocandosi in posizione utile per l’ammissione al tirocinio, con rilascio del titolo accademico - Abilitazione Specifica (**si cfr. Doc. n. 3**).

Tale titolo è stato dichiarato in domanda sotto la voce “titolo di accesso”, con conseguente assegnazione del punteggio di cui alla lett. A.1.1, come di fatto è avvenuto.

In domanda è stata, altresì, autodichiarata la procedura di abilitazione **“Tirocinio Formativo Attivo – D.M. n. 249/2010 – art. 15 comma 1 e 17”** che corrisponde proprio all’abilitazione conseguita mediante procedura selettiva di accesso di cui al D.M. 326/2012 lett. A.1.2.

Sotto tale profilo, pertanto, la mancata attribuzione del punteggio per la lett. A.1.2 è sicuramente arbitraria e contrasta con la disciplina regolamentare (D.M. n. 326/2021) che ha inteso premiare con un punteggio aggiuntivo (A.1.2) i concorrenti in possesso di abilitazione specifica (TFA), conseguita mediante selezione pubblica.

Seguo tutti i vizi rubricati.



1.2 – Quanto precede trova ulteriore conferma nella stessa domanda di partecipazione al concorso della ricorrente.

Ed invero, lo schema di domanda, già predisposto dal sistema telematico, richiede l’inserimento non solo del titolo di accesso, ma anche la indicazione della **procedura abilitativa** seguita per il conseguimento del titolo.

Tanto perché, come già detto, la procedura di abilitazione comporta l’attribuzione **in aggiunta o** del punteggio di cui alla lett. A.1.2 **o** l’attribuzione del punteggio di cui alla lett. A.1.3 .

Se così non fosse, non vi sarebbe stata alcuna ragione di predisporre domande di concorso con indicazione di dati assolutamente indifferenti ai fini della valutazione del candidato.

Restano confermati tutti i vizi rubricati che svelano la superficialità dell’istruttoria in aperto contrasto con il dato normativo, che ha inteso premiare i più meritevoli con un punteggio aggiuntivo.

1.3 - Una adeguata istruttoria, con una compiuta valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente secondo il dettato normativo, avrebbe consentito alla stessa di guadagnare altri 12,50 punti, che sommati a quelli della prova scritta (86 punti), della prova orale (80 punti) e del punteggio



per titoli già assegnato (17,50 punti) avrebbe determinato un punteggio complessivo di **196,00 punti** (**anziché 183,50**), con una migliore collocazione della stessa nella graduatoria di merito (tra le prime posizioni), con possibilità di una chiamata in servizio con priorità rispetto all'attuale posizione.

In tale contesto, gli atti impugnati sono sicuramente viziati per arbitrarietà e sviamento e vanno prontamente rimossi per consentire alla ricorrente di conseguire il punteggio cui ha diritto (196 punti) e collocarsi in graduatoria in una posizione più favorevole.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

È altrettanto evidente il *periculum in mora*.

Per effetto della erronea assegnazione del punteggio per i titoli posseduti, la ricorrente si vede collocata nella graduatoria di merito in una posizione deteriore rispetto a quella che avrebbe conseguito con una corretta valutazione dei titoli.

L'attribuzione di 12,50 punti per i titoli, a torto negati dalla Commissione esaminatrice, consentono alla Germano di collocarsi in graduatoria nella

posizione corrispondente a punti 196,00, recuperando circa 130 posizioni ed aumentando la possibilità di una imminente chiamata in servizio.

P.Q.M.

Accogliersi il presente ricorso – previa sospensione - con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno - Napoli, 16.12.2022

Avv. Vincenza GENTILCORE

Gentilcore
Vincenza

Firmato digitalmente da
Gentilcore Vincenza
Data: 2022.12.16 15:33:10
+01'00'

**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R.
CAMPANIA – NAPOLI N. 505/2023**

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Campania–Napoli n. 505 del 13/03/2023 resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 55/2023, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito per la classe di concorso AB25 “Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (inglese) per le Regioni Basilicata, Campania, Molise e Sicilia” approvata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 39569 del 18.10.2022, modificato e sostituito dal Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 45340 dell'1.12.2022, in una posizione ricompresa tra la n. 206 e la n. 78. I - Autorità giudiziaria adita ed estremi del ricorso: T.A.R. Campania- Napoli, Sez. IV - R.G. n. 55/2023; II - Ricorrente: Antonella Germano; III - Estremi del ricorso e dei provvedimenti impugnati: R.G. n. 55/2023 avverso a) Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 39569 del 18.10.2022, di approvazione delle graduatorie di merito per la classe di concorso AB25 “Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (inglese) per le Regioni Basilicata, Campania, Molise e Sicilia” nella parte in cui in relazione al punteggio titoli della ricorrente risultano assegnati 17,50 punti piuttosto che 30,00 punti, come previsto dalla tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326 del 9.11.2021; b) Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 45340 dell'1.12.2022, che ha modificato e sostituito il D.D. sub lett. a), nella parte in cui ha confermato il punteggio per i titoli della ricorrente; c) scheda di valutazione della Commissione giudicatrice, acquisita a seguito di accesso agli atti, recante l'assegnazione del punteggio per i titoli della ricorrente, nella parte in cui non ha attribuito il punteggio di cui alla lettera aA.1.2 dell'Allegato B del D.M. n. 326/2021; d) ove e per quanto occorra, verbale n. 16 del 28.09.2022, richiamato nella scheda di valutazione sub. lett. c), non conosciuto, ove ostativo all'attribuzione del predetto punteggio; e) graduatorie di merito compilate dalla Commissione giudicatrice, non conosciute; f) qualsiasi atto istruttorio con il quale la Commissione ha attribuito alla ricorrente il punteggio per i titoli di cui alla tabella dell'Allegato B del D.M. n. 326/2021; g) D.M. n. 326/2021, ove e per quanto occorra, ove inteso come preclusivo all'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1.2 dell'Allegato B del D.M. n. 326/2021; h) tutti gli atti presupposti, connessi, collegati, consequenziali e comunque pregiudizievole per la ricorrente; IV - Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del R.G. n. 55/2023 nella sottosezione “Ricerche – Ricorsi” presente all'interno della pagina relativa al “TAR Campania – Napoli”; V - L'ordinanza del TAR Campania–Napoli n. 505 del 13.03.2023,

il testo integrale del ricorso, unitamente all'elenco con indicazione nominativa dei soggetti controinteressati sono allegati al presente avviso.

Si invita l' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania a voler comunicare allo scrivente procuratore, a mezzo pec, all'indirizzo avv.vincenzagentilcore@pec.it, l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet del ricorso e dell'elenco dei controinteressati integrati dal corrispondente avviso.

Allegati:

1. Ricorso;
2. Ordinanza TAR Campania - Napoli n. 505/2023;
3. Elenco controinteressati.

Avv. Vincenza GENTILCORE

Gentilcore
Vincenza

Firmato
digitalmente da
Gentilcore Vincenza
Data: 2023.03.20
10:08:31 +01'00'

ELENCO CONTROINTERESSATI ORDINANZA N. 505/2023

1. ROMANO SARA (nata il 12/07/1991)
2. GIAMMATTEI ANGELICA (nata il 31/01/1991)
3. LA VOLLA FEDERICA (nata il 03/03/1988)
4. MAZZOLA FABIOLA (nata il 16/12/1995)
5. PANICO CONCETTA (nata il 16/02/1994)
6. DELLI PRISCOLI TERESA (nata il 04/04/1991)
7. VILLANI FRANCESCO (nato il 09/01/1990)
8. ZIZZA ASSUNTA ASSIA (nata il 03/06/1989)
9. SARNELLI DEBORA ANTONIETTA (nata il 21/06/1988)
10. VACCA FRANCESCA (nata il 23/09/1986)
11. VERNIERI NADIA (nata il 10/11/1983)
12. SANSEVERINO ILARIA (nata il 26/05/1991)
13. MONACO FEDERICA (nata il 24/08/1990)
14. CARBONE ANTONIA (nata il 03/07/1989)
15. PAPALEO SALVATORE (nato il 03/07/1985)
16. SCHIAVONE MARIANNA (nata il 18/11/1991)
17. SETARO CATERINA (nata il 09/10/1995)
18. MINGO ROBERTA (nata il 23/11/1994)
19. SUPPA MIRIAM (nata il 18/10/1994)
20. MIGNOLA MARTINA (nata il 05/02/1990)
21. LUONGO ILARIA (nata il 18/03/1985)
22. CRETA FEDERICA MARIA (nata il 06/11/1994)
23. RICCIO NICOLETTA (nata il 08/04/1985)
24. ANTINORI ANNA GERARDINA (nata il 16/01/1996)
25. MASIELLO CARMEN (nata il 05/07/1994)
26. TROISE FABRIZIO (nato il 10/04/1991)
27. SPEDALIERE EVA (nata il 06/07/1982)
28. PIROLI GEMMA (nata il 13/01/1993)
29. MURO MARINELLA (nata il 24/06/1986)
30. OLIVA ROSA (nata il 07/02/1991)
31. SANTANGELO ROBERTA (nata il 02/01/1977)
32. ROGGIERO GIOVANNA (nata il 31/12/1986)
33. DI COSTANZO ANNA PAOLA (nata il 25/07/1993)
34. SORA ROBERTA (nata il 08/04/1982)
35. PARENTE SERENA (nata il 07/08/1990)
36. RICCI GIUSEPPINA (nata il 04/07/1982)
37. PASSARIELLO MATTIA (nato il 17/02/1995)
38. LANGELLA MARIAROSARIA (nata il 13/07/1994)
39. TAGLIA MARIANGELA (nata il 18/04/1981)
40. PETRONE MARIA (nata il 12/08/1980)
41. FRIETS NATASHA (nata il 01/01/1989)
42. ESPOSITO ANNALISA (nata il 13/10/1988)
43. TREZZA ANNA MARIA (nata il 08/09/1986)

44. DELLI PAOLI LUCIA (nata il 26/04/1990)
45. MIRANDA NUNZIA (nata il 01/07/1982)
46. SOMMA ISABELLA (nata il 20/10/1993)
47. SANTORUFO STEFANIA (nata il 16/02/1982)
48. TROIANO MARINA (nata il 17/08/1974)
49. MIRANDA MIRIAM (nata il 12/07/1990)
50. GUARINO CHIARA (nata il 01/09/1989)
51. PRESIDENTE ASSUNTA ANNA (nata il 13/07/1985)
52. MUSÌ GIOVANNA (nata il 02/12/1983)
53. OLIVIERI MARIA (nata il 11/01/1962)
54. COCURULLO CHIARA (nata il 18/11/1984)
55. PICCIOCCHI CHIARA (nata il 23/07/1993)
56. SANSONE ILARIA (nata il 31/01/1995)
57. VINCIGUERRA ANGELA (nata il 11/01/1988)
58. DE LUCA PERLA DILETTA (nata il 26/10/1986)
59. RAUSO ROSSELLA (nata il 04/02/1988)
60. FERRIGNO MARINA (nata il 06/11/1974)
61. BARTOLI FRANCESCA (nata il 13/12/1988)
62. ROMANO RENATA (nata il 13/12/1986)
63. SCOTTI MARINA (nata il 06/12/1986)
64. MOTTI SERENA (nata il 13/04/1985)
65. MONTANARO FELICE (nato il 13/02/1994)
66. MASSA MARTINA (nata il 25/10/1993)
67. PERSICO LAURA (nata il 16/06/1995)
68. SIANI FRANCESCA (nata il 05/01/1993)
69. SPERA PAOLA (nata il 03/07/1991)
70. AMATO ALEXANDER JAMES (nato il 20/09/1987)
71. GAROFALO SEBASTIANO (nato il 09/01/1984)
72. D'URSO MARIKA (nata il 26/12/1986)
73. ROTONDO ANTONIETTA (nata il 16/08/1979)
74. MIGLIACCIO FEDERICA (nata il 07/11/1987)
75. DURANTE FEDERICA (nata il 03/12/1987)
76. D'ORLANDO LAURA (nata il 07/11/1977)
77. NICOTRA FRANCESCA (nata il 10/12/1974)
78. SACRA GIORGIA (nata il 20/10/1974)
79. PARASCANDOLO PAOLA (nata il 09/05/1994)
80. SELLER GIOVANNA (nata il 09/05/1989)
81. SIANI FRANCESCA (nata il 22/06/1977)
82. STOLFO SARA (nata il 25/09/1980)
83. ERCOLANO TERESA (nata il 20/11/1982)
84. VARAVALLO MONICA (nata il 18/07/1994)
85. VALENTINO ANTONIO (nato il 07/12/1988)
86. GRIECO VALENTINA (nata il 22/05/1984)
87. RASO MARIA (nata il 07/06/1995)
88. POPPITI ANNA JENNIFER (nata il 12/03/1977)
89. SANTONASTASO ILARIA (nata il 02/08/1989)
90. DEL CORE DEBORAH (nata il 31/08/1994)
91. LIMONE MARIANNA (nata il 21/09/1990)

92. PUCA VALERIA (nata il 30/04/1977)
93. DEL BUONO ANNA BENEDETTA (nata il 21/03/1969)
94. MASTROGIOVANNI MONICA (nata il 23/09/1985)
95. RETTA SONIA (nata il 29/09/1991)
96. LUCIANO MANUELA (nata il 27/03/1984)
97. SIMONELLI BRIGIDA (nata il 07/09/1982)
98. RUSSO ANGELITA (nata il 05/05/1977)
99. ANSALDI ILARIA (nata il 22/04/1988)
100. CATANESE ROBERTA (nata il 16/02/1994)
101. DEL GIUDICE STEFANIA (nata il 23/03/1989)
102. GUARINO DONATO (nato il 29/09/1964)
103. PANELLA SANDRA (nata il 13/11/1989)
104. SAPONARA ROSSELLA (nata il 31/12/1992)
105. CAPUANO FEDERICA (nata il 11/11/1985)
106. MATURO RAFFAELLA (nata il 04/09/1985)
107. DELLA ROSSA GENOVEFFA (nata il 12/11/1986)
108. LEONARDO MARIACHIARA (nata il 17/09/1994)
109. ANTICO ORNELLA (nata il 18/07/1978)
110. MARCIANO MARTINA (nata il 07/05/1992)
111. SIANO IOLANDA (nata il 10/06/1991)
112. DI CECIO IRENE (nata il 13/09/1989)
113. AURICCHIO MARIAFRANCESCA (nata il 08/09/1987)
114. DI FRAIA ALESSANDRO (nato il 10/06/1986)
115. MAISTO CAROLINA (nata il 21/11/1990)
116. ROMANELLI LUCIA (nata il 11/10/1992)
117. D'ANDRIA LUDOVICA (nata il 11/07/1996)
118. CERRATO ADRIANA (nata il 27/06/1992)
119. CASONE ANTONIA MARIA (nata il 25/06/1992)
120. CEGLIA LUCIA MARIARCA (nata il 06/09/1992)
121. LONGOBARDI LORENA (nata il 11/12/1990)
122. VILLANI ANNA (nata il 11/11/1982)
123. GUARINO GERARDO (nato il 28/11/1972)
124. ORLANDO ALESSIA (nata il 11/05/1990)
125. PANARO MARGHERITA (nata il 26/02/1993)
126. DE CICCIO ILARIA (nata il 30/08/1991)
127. STRZALKA ALEKSANDRA MAGDALENA (nata il 06/07/1973)
128. GALILEO ROBERTA (nata il 23/08/1994)
129. PALO RAFFAELA (nata il 21/09/1992)

Pubblicato il 13/03/2023

N.00505_2023 REG.PROV.CAU.
N. 00055/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 55 del 2023, proposto da

Antonella Germano, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenza Gentilcore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione Giudicatrice D. D. M. I. 499 del 21.04.2020, non costituita in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

Maria Raso, Anna Jennifer Poppiti, Anna Benedetta Del Buono, Deborah Del Core, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a – del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 39569 del 18.10.2022, di approvazione delle graduatorie di merito per la classe di concorso AB25 “Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (inglese) per le Regioni Basilicata, Campania, Molise e Sicilia”, nella parte in cui in relazione al punteggio titoli della ricorrente risultano assegnati 17,50 punti piuttosto che 30,00 punti, come previsto dalla tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326 del 9.11.2021;
- b – del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 45340 dell'1.12.2022, che ha modificato e sostituito il D.D. sub lett. a), nella parte in cui ha confermato il punteggio per i titoli della ricorrente;
- c – della scheda di valutazione della Commissione giudicatrice, acquisita a seguito di accesso agli atti, recante l'assegnazione del punteggio per i titoli della ricorrente, nella parte in cui non ha attribuito il punteggio di cui alla lettera aA.1.2 dell'Allegato B del D.M. n. 326/2021;
- d – ove e per quanto occorra, del verbale n. 16 del 28.09.2022, richiamato nella scheda di valutazione sub. lett. c), non conosciuto, ove ostativo all'attribuzione del predetto punteggio;
- e - delle graduatorie di merito compilate dalla Commissione giudicatrice, non conosciute;
- f – di qualsiasi atto istruttorio con il quale la Commissione ha attribuito alla ricorrente il punteggio per i titoli di cui alla tabella dell'Allegato B del D.M. n. 326/2021;
- g – ove e per quanto occorra del D.M. n. 326/2021 ove inteso come preclusivo all'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1.2 dell'Allegato B del D.M. n. 326/2021;
- h – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati, consequenziali e comunque pregiudizievole per la ricorrente per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 30,00 per i titoli in conformità alla Tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326/2021;

e per la condanna

in forma specifica ex art. 30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di competenza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio per i titoli pari a 30,00 punti e, quindi, un punteggio complessivo di 213,50 punti anziché 183,50.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale, indetta con il Decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del 21 aprile 2020, n. 499 e s.m.i., recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", presentando domanda telematica acquisita al protocollo AOOPOLIS 757815 in data 29 luglio 2020;

-come si evince dalla pagina 2 di 9 della domanda, la ricorrente ha dichiarato, come titolo d'accesso alla classe di concorso richiesta (AB25), il possesso di abilitazione specifica, conseguita mediante superamento del Tirocinio Formativo Attivo, ai sensi del D.M. 249/2010, art. 15 commi 1 e 17, presso l'Università degli Studi di

Udine in data 14 luglio 2015, e ha riportato la votazione di 90/100. Per il predetto titolo, la Commissione di concorso ha, dunque, riconosciuto alla candidata 7,5 punti, ai sensi del punto A.1.1 della citata tabella.

Rilevato che:

-la ricorrente si duole del mancato riconoscimento della suddetta abilitazione, ai fini del conseguimento del punteggio ulteriore, corrispondente alla lett. A.1.2 della “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”, all. B al D.M. n. 326/2021 (“In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso (...) comporta l’attribuzione di ulteriori punti 12,50 (...)”);

Rilevato che l’attribuzione di punti 12,50, in più rispetto al punteggio di cui al precedente punto A.1.1 (diversificato, in relazione alla votazione di laurea o dell’abilitazione specifica), ad un primo sommario esame si giustifica, ad avviso del Collegio, in considerazione dei seguenti dati ermeneutici:

- Il canone dell’interpretazione letterale (“In claris non fit interpretatio”), giacché il punto A.1.2 prevede l’attribuzione di punti 12,50 “in aggiunta” al punteggio di cui al punto A.1.1;
- Il canone dell’interpretazione logica, sostanziandosi la ratio della previsione nell’attribuzione del detto punteggio aggiuntivo, per coloro che hanno partecipato al concorso, grazie ad abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso (piuttosto che attraverso la combinazione di laurea + 24 CFU/CFA);
- Il canone dell’interpretazione sistematica (“Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere”), atteso che il punto A.1.3 della citata tabella dei titoli valutabili prevede che: “In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2 (...) comporta

l'attribuzione di ulteriori punti 5 (...)", sicché sarebbe paradossale che altre abilitazioni, diverse da quella di cui al punto A.1.2, comportassero l'attribuzione di punti 5, e che l'abilitazione specifica, di cui al punto A.1.2, non comportasse, in ipotesi, l'attribuzione di nessun punteggio aggiuntivo;

Rilevato che, pertanto, la domanda cautelare va accolta, sussistendo sia il requisito del *fumus boni iuris*, come sopra precisato (cfr. anche, a sostegno, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, n. 219/2018 del 12.01.2018), sia quello del *periculum in mora*, vale a dire l'irreparabile pregiudizio, derivante alla ricorrente da non poter fruire della posizione che le spetterebbe, nella graduatoria del concorso in oggetto, anche in vista delle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico, e che va quindi ordinato, all'Amministrazione resistente, di riesaminare la graduatoria generale di merito dell'epigrafato concorso, con l'attribuzione in favore della ricorrente di punti 12,50, per il titolo di cui sopra;

Rilevato che, in vista della decisione di merito, va ordinata l'integrazione del contraddittorio (allo stato, instaurato soltanto nei confronti di quattro dei controinteressati), in particolare nei confronti di tutti coloro che precedono la ricorrente, nella graduatoria del concorso in oggetto (che vede attualmente la ricorrente graduata al posto n. 207), fino al posto nel quale la stessa ricorrente andrebbe a collocarsi, nell'ipotesi d'accoglimento del gravame nel merito;

Ritenuto doversi disporre, visto l'elevato numero dei controinteressati, che la notifica avvenga nelle seguenti modalità per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet

dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione Scolastica Regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a parte ricorrente, della presente ordinanza, da parte della Segreteria, con deposito in Segreteria della prova delle intervenute pubblicazioni, entro l'ulteriore termine perentorio di 15 (quindici) giorni;

Rilevato, per la peculiarità e la complessità della specie, di compensare, tra le parti,

le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto;

-ordina il riesame, da parte dell'Amministrazione, dei provvedimenti impugnati, nei sensi precisati in parte motiva;

-fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 luglio 2023.

-dispone l'integrazione del contraddittorio, da effettuarsi da parte della ricorrente nei sensi e termini precisati in parte motiva;

- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Rita Luce, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO

PROCURA AD LITEM

La Sig.ra **Antonella GERMANO**, nata a Salerno il 23.10.1980 (C.F. GRMNNL80R63H703J), nomina e costituisce suo difensore e procuratore, l'**Avv. Vincenza GENTILCORE** (C.F. GNTVCN76B47G227Z - avv.vincenzagentilcore@pec.it) per proporre ricorso al TAR Campania Napoli avverso e per l'annullamento - previa sospensione: a) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 39569 del 18.10.2022, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso AB25 -"Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE)", per le Regioni Basilicata, Campania, Molise e Sicilia e successive rettifiche ed integrazioni; b) del verbale della Commissione di concorso recante la valutazione dei titoli della ricorrente, ai sensi della Tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326/2021; di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali.

Conferisce ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quella di sottoscrivere ricorsi e memorie, appelli e tutte le istanze incidentali ed *ante causam*, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni, nominare sostituti e indicare domiciliatari.

Elegge domicilio in Salerno, presso lo studio dell'Avv. Vincenza Gentilcore in Via Dei Principati n. 39 ed al seguente indirizzo pec: avv.vincenzagentilcore@pec.it

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara di essere stato informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Salerno 12.12.2022

Gentilcore
re
Vincenza
Firmato digitalmente da
Gentilcore
Vincenza
Data: 2022.12.16
11:49:41 +01'00'



tele
M. Gentilcore